

Unione Montana Valle Susa - Avigliana (Torino)

Statuto dell'Unione Montana Valle Susa con modifiche

Unione Montana Valle Susa - Statuto - Testo vigente

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione, scopo e funzioni dell'Unione montana

1. I Comuni di Almese , Avigliana, Bruzolo, Bussoleno, Borgone Susa, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 , della L.R. 28.09.2012 n.11 s.m.i., costituiscono l'Unione Montana Valle Susa – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi e per la gestione delle funzioni di area vasta indicate dalla normativa regionale.

2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. All'interno dell'Unione montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità, attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni.

5. L'Unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani. L'unione montana esercita inoltre, a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- le funzioni e i servizi propri dei comuni che le verranno conferiti;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna ;
- le funzioni di sviluppo e promozione del territorio;
- le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, in particolare in materia di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, economia forestale, energie rinnovabili, opere di manutenzione ambientale, difesa dalle valanghe, turismo in ambiente montano, artigianato e produzioni tipiche, mantenimento dei servizi essenziali, servizio scolastico, incentivi per l'insediamento nelle zone montane .
- L'Unione può altresì esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata ai sensi dell'art.14, commi 27 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n.122. In fase di avvio della Unione, sono ad essa assegnate le funzioni fondamentali dei Comuni aderenti relative al Catasto e alla Protezione Civile (*l'ultimo periodo è stato inserito con deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 13.11.2014*)

6. L'unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

7. I Comuni montani che non fanno parte dell'Unione si convenzionano con l'Unione montana per l'esercizio delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana Valle Susa".
2. La sede legale provvisoria dell'Unione montana è Villa Ferro, a Bussoleno, nella quale si svolgono di regola le adunanze degli organi elettivi dell'Unione. La sede definitiva potrà essere individuata in uno dei Comuni aderenti all'Unione.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il sistema della doppia maggioranza degli aderenti all'unione, data sia dal numero dei Comuni che degli abitanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.
3. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, la Comunità Montana preesistente, in sede di avvio dell'Unione, mette a disposizione la sede, le attrezzature ed il personale dipendente, secondo modalità stabilite con specifica intesa. L'ulteriore personale necessario, nel rispetto dei criteri di economia, efficienza ed efficacia, verrà messo a disposizione dai Comuni aderenti nei modi consentiti dalla legge.
4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.
5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni montani non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Qualsiasi accrescimento di competenze da parte dell'Unione richiede che, all'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia predisposto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza, e le risorse per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio

- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 26 (*nota 1*) membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti. (*nota 1: Modificato, in aderenza all'atto costitutivo, con deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 13.11.2014*)

2. Ciascun Consiglio Comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il Sindaco, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.

3. Alle minoranze spettano quattro rappresentanti. I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi consiglieri di minoranza, dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti all'ultimo censimento ed elegge, con la presenza della metà più uno dei componenti, i quattro rappresentanti delle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero di voti con il sistema a unica preferenza. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare uno dei componenti di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria.

4. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono approvate con doppia maggioranza, data dal numero dei Consiglieri e degli abitanti rappresentati dai consiglieri eletti da ciascun Consiglio Comunale.

5. Il numero degli abitanti è quello risultante dall'ultimo censimento.

6. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

7. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

8. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una diversa determinazione, il Sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.

9. (*soppresso sin dall'atto costitutivo*)

10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

11. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.

Art. 7 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni, dal rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede e pone all'ordine del giorno la convalida dei rappresentanti comunali designati, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e i 5 componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei suoi componenti. Per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza dei 2/3.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42,

comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, con la maggioranza dei 2/3, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione della specifica comunicazione del Sindaco del Comune.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.

3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disciolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

c) revoca da parte del Consiglio Comunale e contestuale nomina di un nuovo consigliere;

d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione da essi nominati, i Comuni ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, a designare il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

3. I Consiglieri che rappresentano le minoranze consiliari sono sostituiti con le modalità individuate all'art.6.

Art. 13 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. I componenti della Giunta dell'Unione devono necessariamente essere componenti dell'esecutivo dei Comuni (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. L'elezione del Presidente e della Giunta, per un totale di 7 componenti dell'organo esecutivo, avviene con votazione palese, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri e degli abitanti.

Art. 15 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno ;
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
 - f) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze ;
 - g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - j) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 16 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione montana .

2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 5 membri, denominati assessori, per un totale di 7 componenti.

3. Ad un componente dell'Esecutivo è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa, comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 18 - Funzionamento e competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

7. Il Presidente e la Giunta – anche nel caso in cui i suoi componenti non rivestano più tutti i previsti ruoli di amministratore comunale – rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione dopo la scadenza del loro mandato amministrativo, che si determina quando la maggior parte dei Comuni membri rinnova contestualmente il proprio Consiglio comunale. La proroga opera fino a che il Consiglio dell'Unione, nei termini e con le procedure dell'art. 7, non elegga il nuovo Presidente e la nuova Giunta. *(comma 7 inserito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 27 luglio 2017)*

CAPO III -ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica.

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione determinandone finalità, obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione.

4. Le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte, in sede di insediamento dell'Unione montana, da un dipendente della preesistente comunità montana in possesso dei requisiti richiesti nominato dal Presidente o, in assenza, da un Segretario comunale nominato dal Presidente, scelto tra i Segretari comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

(comma 5 inserito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 27 luglio 2017)

CAPO IV -ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 - Principi generali

All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e di altri Enti locali
- contributo ordinario dei Comuni aderenti
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate

- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni .

3. i Comuni aderenti all'Unione assicurano all'Ente stesso, per la gestione delle funzioni svolte, i trasferimenti di risorse necessari di volta in volta stabiliti con un sistema correlato alla specificità del servizio o della funzione. In mancanza di altri criteri, i trasferimenti sono ripartiti in modo direttamente proporzionale all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente in ciascun Comune. *(comma 3 inserito con deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 13.11.2014)*

Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 - Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 - Revisore dei conti

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione nomina , con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti, sorteggiato secondo le modalità previste dalla legge, che dura in carica tre anni e non può svolgere l'incarico per più di due volte.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII[^], articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e i limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 27 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V[^] ed in particolare dal Capo I^o (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Art. 28 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dell'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.11 del 28.09.2012;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V - DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 - Adesione e recesso del Comune

1. L'adesione di nuovi Comuni, che abbiano i requisiti fissati dalla normativa regionale, comporta la modifica dello Statuto che dovrà essere approvata a maggioranza qualificata dai Consigli dei Comuni richiedenti e dal Consiglio dell'Unione, secondo l'art. 6 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
2. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
3. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
4. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31- Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 32 - Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, salvaguardando i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 - Modifiche statutarie

1. In fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

3. Gli atti regolamentari dell'Unione richiedono per l'approvazione la maggioranza dei 2/3.

4. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

a) alle norme della Legge Regionale n.11/28.09.2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" s.m.i.;

b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 36 - Entrata in vigore.

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/18.08.2000 e s.m.i.

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.